

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO
PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE**

(art. 93, commi 7-bis e seguenti del D.Lgs. n. 163/2014, come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. n. 90/2014, convertito, con modificazioni, nella L. n. 114/2014)

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è adottato in attuazione dell'art. 93, commi 7-bis, 7-ter, e 7-quater, del D.Lgs.12/04/2006, n. 163 (di seguito denominato semplicemente "codice"), come introdotto dall'art. 13-bis del D.L. 24/06/2014, n. 90, convertito, con modificazioni, nella L. 11/08/2014, n. 114.
2. Il Regolamento ha per oggetto i criteri e le modalità di quantificazione e di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione, costituito per le attività di progettazione di opere o di lavori a cura del personale interno: responsabile del procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché loro collaboratori, così come identificati con atto formale da parte del competente responsabile.
3. Alla ripartizione del fondo non partecipa il personale con qualifica dirigenziale.
4. Rientrano nell'ambito applicativo del presente regolamento le attività di progettazione di livello preliminare, definitivo ed esecutivo inerenti ai Lavori Pubblici, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica.
5. Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavori, nei casi previsti dall'art. 132, comma 1, del codice, ad eccezione della lettera e), sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro redazione e del procedimento di approvazione.
6. Restano esclusi i lavori di manutenzione, così qualificati ai sensi del codice e del regolamento di attuazione (D.P.R. n. 207/2010), e relativi allegati, a prescindere dalla presenza o meno, all'interno del relativo procedimento di aggiudicazione, di un'attività di progettazione.

Art. 2

Norme in materia di progettazione

1. Le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di lavori, nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dipendente competente alla formazione del programma triennale dei lavori pubblici sono affidate al personale dell'area tecnica del Comune, così come definito al comma 2, del precedente art. 1.
2. L'affidamento del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, nonché di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione a tecnici esterni all'ente può avvenire in via residuale, subordinatamente al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 93 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 e s.m.i.

Art. 3

Conferimento degli incarichi di progettazione interna

1. In conformità a quanto disposto dal precedente art. 2, la Giunta Comunale, in sede di approvazione dell'elenco annuale dei lavori pubblici o con atti separati, individua i

progetti da affidare al personale dell'area tecnica o a tecnici esterni, sulla base dell'attestazione del responsabile dell'area tecnica relativa alla presenza delle condizioni previste dall'art. 90, comma 6, del codice.

2. Per tutti i progetti, il responsabile di area, con propria determinazione:
 - a) individua il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) e tutti gli altri dipendenti chiamati a svolgere una delle attività previste dal successivo art. 6 del regolamento;
 - b) impegna la spesa prevista relativa all'incentivo di cui al presente regolamento.
3. Per i progetti affidati al personale dell'area tecnica il responsabile di area individua, inoltre, con le stesse modalità, il progettista.
4. Il responsabile dell'area tecnica procede al conferimento degli incarichi di cui al precedente comma 2 tenendo conto dei principi di rotazione, di coinvolgimento di tutti i dipendenti ritenuti idonei e delle competenze e capacità professionali.
5. I progetti interni sono firmati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 90, comma 4, del codice.

Art. 4

Limiti all'erogazione degli incentivi

1. In caso di progettazioni interne, gli incentivi previsti dal presente regolamento sono riconosciuti, nelle percentuali previste dal successivo art. 6, subordinatamente all'approvazione del progetto.
2. Gli incentivi sono esclusi per le attività manutentive, sia ordinarie che straordinarie, a prescindere dalla presenza o meno di una preventiva attività di progettazione.
3. In caso di progettazioni esterne, gli incentivi previsti dal presente regolamento sono riconosciuti per le attività effettivamente svolte, secondo le percentuali previste nel successivo art. 6.

Art.5

Costituzione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art. 93, comma 7, del codice, l'Amministrazione Comunale destina un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di ciascuna opera o lavoro.
2. In relazione all'entità e alla complessità dell'opera o lavoro da realizzare, la percentuale di cui al comma 1 viene ridefinita come segue:
 - a) opera o lavoro di importo inferiore alla soglia comunitaria, caratterizzata da complessità dovuta alla multidisciplinarietà richiesta in fase di progettazione, oppure a particolari verifiche o indagini preliminari, o ad altre circostanze analoghe: 2 %
 - b) opera o lavoro di importo inferiore alla soglia comunitaria che non presenti alcuna delle caratteristiche indicate alla precedente lett. a) 1,5 %
 - c) opera o lavoro di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, caratterizzata da complessità dovuta alle caratteristiche indicate alla precedente lett. a) 1,5 %
 - d) opera o lavoro di importo pari o superiore alla soglia comunitaria che non presenti alcuna delle caratteristiche indicate alla precedente lett. a) 1 %

3. Le risorse per la costituzione del fondo di cui ai commi precedenti sono previste e accantonate nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto dell'opera o lavoro. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, costituiscono economie
4. L'ammontare del fondo per la progettazione e l'innovazione non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.

Art. 6

Ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. L'80% delle risorse finanziarie, confluite nel fondo per la progettazione e l'innovazione ai sensi del precedente art. 2, è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri previsti dal presente articolo, già definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
2. Gli importi dell'incentivo previsti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione e sono ripartiti tenendo conto del livello di responsabilità assunta nella progettazione, del grado di effettiva partecipazione e della qualifica del dipendente, nonché delle distinte fasi procedurali, secondo i seguenti parametri:

| | Fase o attività | % quota dell'incentivo da liquidare | | |
|--|---|-------------------------------------|-----|-------|
| LAVORI O OPERE PUBBLICHE | R.U.P. (progettazione interna ed esterna) | a | 15% | 100 % |
| | Progetto preliminare | b | 15% | |
| | Progetto definitivo | c | 10% | |
| | Progetto esecutivo | d | 20% | |
| | Sicurezza cantieri | e | 5% | |
| | Direzione lavori | f | 30% | |
| | Collaudo o C.R.E. | g | 5% | |
| LAVORI O OPERE PUBBLICHE CON VARIANTE URBANISTICA | R.U.P. (progettazione interna ed esterna) | a | 15% | 100 % |
| | Progetto preliminare | b | 15% | |
| | Progetto definitivo | c | 10% | |
| | Progetto esecutivo | d | 15% | |
| | Sicurezza cantieri | e | 5% | |
| | Direzione lavori | f | 15% | |
| | Collaudo o C.R.E. | g | 5% | |
| | Variante adottata | h.1 | 10% | |
| | Variante approvata | h.2 | 10% | |

- A) al Responsabile Unico del Procedimento spetta il 15% dell'incentivo, che sarà ripartito di volta in volta anche tra coloro che hanno collaborato con il R.U.P., a cura del responsabile del servizio, in base all'effettivo livello di partecipazione dei singoli dipendenti interessati;
- B) al personale tecnico interno incaricato spetta il 60% delle quote (10%, 15%, ecc.) indicate in percentuale nella tabella sopra riportata;
- C) all'assistente al progettista, all'assistente amministrativo e ai collaboratori (rimanente personale dell'Ufficio Tecnico) spetta il rimanente 40% delle quote suddette;
- D) sia la quota del 60% di cui al punto B), sia la quota del 40% di cui al punto C), saranno ripartite di volta in volta tra i dipendenti interessati tramite specifico atto, a cura del responsabile del servizio, con facoltà di ridurre o aumentare le rispettive quote in funzione della complessità del procedimento, in base all'effettivo livello di partecipazione dei singoli e alle figure professionali presenti, entro un massimo di scarto in più o in meno del 20% delle suddette quote, fermo restando l'importo complessivo da erogare.

3. Qualora il responsabile del procedimento coincida con il progettista, il direttore dei lavori o il coordinatore per la sicurezza, le singole quote di competenza sono cumulate.
4. Qualora alcune funzioni, parti o livelli di progettazione vengano affidati all'esterno, l'importo dell'incentivo verrà ridotto proporzionalmente.
5. La quota dell'incentivo non corrisposta al personale interno costituisce economia di spesa.
6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e al miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini.

Art. 7

Modalità di corresponsione dell'incentivo

1. Per la liquidazione degli incentivi previsti dal presente regolamento, il responsabile dell'area, previa verifica e attestazione della regolarità degli atti e dell'avvenuto espletamento delle varie attività indicate al precedente art. 6, rimette all'ufficio personale la proposta di liquidazione.
2. L'ufficio personale, effettuate le verifiche di competenza, liquida con apposito atto gli incentivi dovuti, che sono versati con la busta paga del primo mese utile.
3. Gli incentivi corrisposti nell'anno non possono in ogni caso superare il 50 % del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 8

Termini temporali e penalità

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'art. 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.
3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
4. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'art. 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo. Ove già corrisposto, l'Ente procederà al recupero delle somme erogate.
5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del codice.

Art. 9

Iscrizione professionale

1. I progetti e i piani redatti dal personale dell'Area tecnica sono firmati da dipendenti abilitati in base a specifiche previsioni di legge.
2. Nel caso in cui i dipendenti siano iscritti all'albo professionale, il Comune rimborsa le spese previa esibizione di copia del versamento e dell'attestazione di avvenuta iscrizione.

Art. 10

Copertura rischi professionali

1. Il progettista, il direttore dei lavori e il coordinatore per la sicurezza dovranno essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
2. I relativi oneri, ad esclusione di quelli connessi a responsabilità per dolo o colpa grave, sono posti a carico dell'Amministrazione nel rispetto dell'art. 92, comma 7 bis del D.Lgs.163/06 .

Art. 11

Proprietà dei progetti

1. I progetti elaborati dai dipendenti incaricati in base al presente regolamento restano di proprietà piena ed esclusiva dell'Amministrazione Comunale, la quale potrà farvi apportare tutte le modifiche o varianti ritenute opportune e necessarie.

Art. 12

Orario di lavoro e spese accessorie

1. L'attività di progettazione viene espletata durante il normale orario di lavoro e le spese necessarie per la produzione e l'esecuzione degli elaborati rientrano nelle normali spese di funzionamento degli uffici.
2. Con atto motivato potrà essere autorizzato l'espletamento di tale attività con ricorso a prestazioni di lavoro straordinario, entro i limiti della quota annuale dell'apposito fondo per il lavoro straordinario assegnata all'area tecnica.

Art. 13

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi legati all'attività di progettazione interna, spettanti ai dipendenti incaricati ed ai loro collaboratori, per le attività inerenti alla opere affidate o disposte fino alla data di entrata in vigore della legge

di conversione del D.L. 90/2014, che saranno erogati secondo la disciplina previgente (ex art. 92, commi 5 e 6. del D.Lgs. 163/2006) e sulla base dei criteri previsti nell'apposito Regolamento Comunale, approvato con D.G.C. n. 102 in data 03.08.2010.

2. Il presente regolamento si applica, invece, agli incarichi relativi alla progettazione di opere affidati o disposti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 ovvero dal 18.08.2014 ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, pubblicazione che seguita l'avvenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione.